Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 ottobre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965.

Cambio della denominazione in « Baleno » della motocannoniera « 492 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 27 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1964, registro n. 43 Difesa-Marina, foglio n. 106, con il quale la motocannoniera (M.C.) « 492 » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 10 giugno 1964;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

La motocannoniera (M.C.) « 492 », di cui al decreto presidenziale 27 luglio 1964, citato nelle premesse, assume, a decorrere dal 1° settembre 1965, la denominazione di motocannoniera (M.C.) « Baleno ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 21 agosto 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1965
Registro n. 51 Difesa-Marina, foglio n. 143

(7538)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno numero 13631, datata 20 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Carucci Anastasio, presidente della citata Commissione, con il dott. Sbuelz Luciano;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Sbuelz Luciano è nominato presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno, in sostituzione del dott. Carucci Anastasio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7507)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Cremona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cremona numero 16039, datata 5 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè dimissionario, il sig. Lena Gianluigi, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.), con il rag. Chiozza Giorgio;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Chiozza Giorgio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Cremona, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Lena Gianluigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7494)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Brescia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia numero 7279, datata 8 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Magnabosco Giovanni, membro della citata Commissione quale rappresentante della Associazione sindacale Intersind, con il dott. Mascii Pierluigi;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mascii Pierluigi è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Brescia, quale rappresentante della Intersind, in sostituzione del dott. Magnabosco Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(7498)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino numero 17587, datata 1° giugno 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Musto Daniele, membro della citata Commissione designato a sostituire il presidente in caso di assenza, con il dott. Iannaccone Antonio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Iannaccone Antonio è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Avellino, designato a sostituire il presidente in caso di assenza, in sostituzione del dott. Musto Daniele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1965

(7508) p. *Il Ministro*: MARTONI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella 2ª Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 511;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella 2ª Mostra internazionale delle attrezzature alberghiere e turistiche, che avrà luogo a Genova dal 25 novembre al 5 dicembre 1965, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 5 ottobre 1965

(7534) p. *Il Ministro*: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio direttivo della Unione nazionale incremento razze equine.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, con il quale venne istituita in Roma ed eretta in ente morale l'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (U.N.I.R.E.) e posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 marzo 1942, n. 315;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 805, che approva il nuovo statuto dell'U.N.I.R.E. ed attribuisce ad essa personalità giuridica pubblica;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1963, con il quale è stato costituito il Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E.;

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1964, con il quale il prefetto ispettore generale dott. Antonio Di Milia è stato chiamato a far parte del predetto Consiglio direttivo, in sostituzione del dott. Francesco Joannin;

Vista la lettera n. 396/E del 15 settembre 1965, con la quale il Ministero dell'interno designa come proprio rappresentante in seno al Consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. il prefetto ispettore generale dott. Luigi Sandrelli in sostituzione del dott. Antonio Di Milia, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il prefetto ispettore generale dott. Luigi Sandrelli è chiamato a far parte del Consiglio direttivo della Unione nazionale incremento razze equine, in sostituzione del dott. Antonio Di Milia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(7543)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carrara, approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1950, modificato con decreti ministeriali del 31 marzo 1952, del 9 luglio 1953, del 3 dicembre 1955, del 21 gennaio 1958 e del 18 settembre 1959;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1957, con il quale il rag. Carlo Vennai venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il cav. rag. Bruno Chiappuella è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Carrara, con sede in Carrara, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(7956)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria, approvato con decreto ministeriale dell'11 agosto 1961;

Visto il decreto ministeriale del 20 febbraio 1957, con il quale il prof. avv. Mario Enrico Viora venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Alessandria;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giovanni Taverna è nominato Presidente della Cassa di risparmio di Alessandria, con sede in Alessandria, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(7958)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Lucca, approvato con decreto ministeriale del 30 novembre 1948, modificato con decreto ministeriale del 19 luglio 1954;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 1961, con il quale il dott. rag. Luigi Marchi venne nominato presidente della predetta Cassa a seguito del decesso dell'on. gr. uff. avv. Giovanni Carignani, nominato con decreto ministeriale del 15 settembre 1959;

Considerato che il dott. rag. Luigi Marchi è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. rag. Luigi Marchi è confermato presidente della Cassa di risparmio di Lucca, con sede in Lucca, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(7957)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Civitavecchia, approvato con decreto ministeriale del 25 ottobre 1950, modificato con decreto ministeriale del 20 giugno 1956;

Visto il decreto ministeriale del 19 settembre 1960, con il quale il gr. uff. gen. Domenico Barbato venne confermato presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il gr. uff. gen. Domenico Barbato è confermato presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(7959)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 ottobre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ascoli Piceno.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1965, è stato sciolto il Consiglio comunale di Ascoli Piceno ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Filippo Culcasi, vice prefetto.

Il predetto commissario, il quale ha dovuto anche predisporre e deliberare il bilancio preventivo per il corrente esercizio, ha in corso l'adozione di importanti ed indilazionabili provvedimenti amministrativi, specie nel settore delle opere pubbliche la cui soluzione non può essere sospesa o ritardata senza pregiudizio per il normale andamento della civica Azienda.

Si rende, pertanto, necessario che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita, onde consentire il perfezionamento degli atti e delle procedure per avviare a sollecita definizione i provvedimenti che interessano i vari settori della civica Amministrazione e far fronte alle gravi carenze determinate dalla completa stasi della attività amministrativa dell'Ente conseguente alla crisi comunale.

In conseguenza si è ritenuto necessario disporre, con decreto prefettizio in data odierna, la proroga della gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'articolo 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 270.

Ascoli Piceno, addì 9 ottobre 1965

Il prefetto: DE MARCHI

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 18 agosto successivo, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Ascoli Piceno e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Filippo Culcasi, vice prefetto;

Considerata la prossima scadenza del termine previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione commissariale, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, del quale forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Ascoli Piceno, affidata al vice prefetto dott. Filippo Culcasi, è prorogata a termini delle su citate disposizioni di legge.

Ascoli Piceno, addì 9 ottobre 1965

Il prefetto: DE MARCHI

(7591)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di San Nazzaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.313.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7730)

Autorizzazione al comune di Sandonaci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Sandonaci (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.090.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7731)

Autorizzazione al comune di Paola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Paola (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.441.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7732)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 73.994.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7733)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Penne (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.901.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7734)

Autorizzazione al comune di Aquara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Aquara (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7735)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Loreto (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.634.202, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7736)

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.136.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7737)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Ceccano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.235.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7738)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Apiro (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.307.817, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7739)

Autorizzazione al comune di Bastiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Bastiglia (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.394.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7740)

Autorizzazione al comune di Giano dell'Umbria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Giano dell'Umbria (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.509.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7741)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.153.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7742)

Autorizzazione al comune di Mercatello sul Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.287.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7744)

Autorizzazione al comune di Umbertide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Umbertide (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.611.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7743)

Autorizzazione al comune di Lamporecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Lamporecchio (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.420.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7745)

Autorizzazione al comune di Marliana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Marliana (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.188.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7746)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Labro (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.411.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7747)

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1965, il comune di Marcetelli (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.005.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7748)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 22 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,89	624,81	624,80	624,81	624,79	624,81	624,8250	624,81	621,81	624,82
$ Can.	581,31	581.55	581,75	581,75	580,50	581,42	581,65	581,20	581,40	581,30
Fr. Sv.	144,58	144,57	144,56	144.56	144,56	144,59	144.5650	144,60	144.60	144.57
Kr D.	90,56	90,60	90.62	90,625	90,55	90,6350	90,6350	90,60	90,59	90,58
Kr. N.	87,47	87,48	87.49	87,455	87,50	87,47	87,48	87,47	87,46	87,46
Kr Sv.	120,79	120,79	120,80	120,785	120,85	120,79	120,7975	120,80	120,79	120,78
Fol.	173,51	173,48	173,46	173,44	173,50	173,50	173,4[illegible]50	173,50	173,50	173,47
Fr B.	12,58	12,58	12,5802	12,57875	12,57	12,58	12.58	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,41	127,40	127.44	127,425	127,38	127,42	127.425	127.41	127,41	127,40
Lst.	1751,28	1751,10	1751,10	1751,15	1751,125	1751,20	1751,20	1751,25	1751,25	1751,20
Dm. occ.	156,15	156,25	156,295	156,275	156,20	156,16	156,2750	156,16	156,16	156,22
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1860	24,15	24,19	24,1860	24,19	24,18	24,185
Escudo Port.	21,82	21,83	21,80	21,87	21,75	21,83	21,87	21,83	21,83	21,83

Media dei titoli del 22 ottobre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,45
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,375
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	101,025
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,817
1 Dollaro canadese	581,70
1 Franco svizzero	144,562
1 Corona danese	90,63
1 Corona norvegese	87,467
1 Corona svedese	120,791
1 Fiorino olandese	173,452
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,425
1 Lira sterlina	1751,175
1 Marco germanico	156,275
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,87

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'11 gennaio 1965 al 17 gennaio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. *senza aggiunta di zuccheri:*						
	ex 02	I. siero di latte	1.861	2.927	1.232	1.861	3.680	5.986
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.229	35.810	29.036	38.292	32.369 (*c*)	46.298
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	8.801	12.590	6.084	8.801	5.762 (*c*)	15.863
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % . .	11.483	10.904	3.915	11.546	5.970 (*c*)	19.358
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	13.318	10.899	4.125	13.381	7.458 (*c*)	21.923
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	15.520	10.893	4.377	15.583	9.243 (*c*)	25.001
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	16.621	10.890	4.503	16.684	10.136 (*c*)	26.540
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . .	17.722	10.887	4.629	17.785	11.029 (*c*)	28.079
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . .	22.493	10.874	5.175	22.556	14.898 (*c*)	34.748
	ex 01	8. superiore al 43 %	32.769	10.846	6.351	32.832	23.231 (*c*)	49.112
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 % .	9.608	9.029	2.040	9.671	4.095 (*c*)	15.608
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % .	11.443	9.024	2.250	11.506	5.583 (*c*)	18.173
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % .	13.645	9.018	2.502	13.708	7.368 (*c*)	21.251
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	14.746	9.015	2.628	14.809	8.261 (*c*)	22.790
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 % . . .	15.847	9.012	2.754	15.910	9.154 (*c*)	24.329
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	20.618	8.999	3.300	20.681	13.023 (*c*)	30.998
	ex 01	7. superiore al 43 %	30.894	8.971	4.476	30.957	21.356 (*c*)	45.362

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.715	4.209	6.926	3.887 (*c*)	12.113
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	11.445	16.440	15.637	23.569
		B. *con aggiunta di zuccheri*:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.229	35.810	29.036	38.292	32.369 (*c*)	46.298
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	9.608 (*f*)	9.029 (*f*)	2.040 (*f*)	9.671 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	15.608 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	11.443 (*f*)	9.024 (*f*)	2.250 (*f*)	11.506 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	18.173 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	13.645 (*f*)	9.018 (*f*)	2.502 (*f*)	13.708 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	21.251 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	14.746 (*f*)	9.015 (*f*)	2.628 (*f*)	14.809 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	22.790 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	15.847 (*f*)	9.012 (*f*)	2.754 (*f*)	15.910 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	24.329 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	20.618 (*f*)	8.999 (*f*)	3.300 (*f*)	20.681 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	30.998 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	30.894 (*f*)	8.971 (*f*)	4.476 (*f*)	30.957 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	45.362 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.715 (*f*)	4.209 (*f*)	6.926 (*f*)	3.887 (*c*) (*f*)	12.113 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	9.773	9.464	17.837	30.186
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	33.339 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U. C. per 100 kg (*d*)	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	zero	zero	zero	zero	zero	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	4.748	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . .	esente	esente	esente	esente	esente	21.235
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E), aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	13.105	18.018	zero	13.105	12.953 (c)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	20.425	28.111
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	22.899
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	12.687	13.007 (c)	31.362
17.02 -A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*).	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	11.731

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro A l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro B il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) *Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base* per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: Prelievo $= Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale

(6408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Forlì, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1965, n. 230, dove è scritto « comune di Verghereto per le località Tavolioci » deve leggersi: « comune di Verghereto per le località Tavolicci ».

(7752)

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965, « Delimitazione delle zone, in provincia di Brescia, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1965, n. 230, dove è scritto « comune di Offlaga per la località Favorzano » deve leggersi « comune di Offlaga per la località Faverzano ».

(7751)

Nel decreto ministeriale 8 settembre 1965 « Delimitazione delle zone, in provincia di Chieti, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 settembre 1965, n. 230, dove è scritto « comune di Guardiagrele per le località Colle Lama », deve leggersi « comune di Guardiagrele per le località « Colle Lama, Melone, San Vincenzo e Piano Fonti ».

(7753)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa di consumo agricola operaia, con sede in Montecosaro (Macerata), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1965, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa di consumo agricola operaia, con sede in Montecosaro (Macerata), costituita in data 25 aprile 1920 per atto del notaio dott. Angelo Libani ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Enzo Bilardo.

(7670)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Lombardi Vito », con sede in Gravina di Puglia (Bari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1965, la Società cooperativa agricola « Lombardi Vito », con sede in Gravina (Bari), costituita per rogito Digiesi in data 4 ottobre 1952, repertorio n. 3696, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Meschini Franco.

(7671)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di lavoro « Fatma », con sede in Colle Malamerenda (Siena)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 7 ottobre 1965, la Società cooperativa agricola e di lavoro « Fatma », con sede in Colle Malamerenda (Siena), costituita per rogito Berloco in data 13 luglio 1954, repertorio n. 39, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Bruttini Enzo.

(7672)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova (ex coefficiente 142) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente gli orfani di guerra;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 308, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei sordomuti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità, tenuto conto delle riserve di posti stabilite dalle citate disposizioni, sono attualmente disponibili cinque posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a cinque posti di inserviente in prova (ex coeff 142) nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) compimento degli studi elementari (5ª elementare);

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego: l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni: per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno 7 figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

4) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, nonchè nei confronti del personale che presti la propria opera presso lo Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, purchè in possesso degli altri requisiti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibililità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome (scritti in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione, del pari non saranno valutati i titoli già prodotti all'Istituto superiore di sanità o ad altra Amministrazione, cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

La Commissione stabilirà altresì il punteggio minimo che i candidati dovranno riportare in detta valutazione ai fini della ammissione alla prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 5.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana di lunghezza non inferiore a 15 righe di stampa.

Essa non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

La somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato, costituirà per ciascun candidato il punteggio complessivo in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

Per lo svolgimento di tale prova si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Ai candidati ammessi alla prova sarà data comunicazione non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova stessa del giorno, dell'ora e dei locali in cui la predetta prova pratica avrà luogo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Per sostenere la suddetta prova pratica i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) libretto ferroviario.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato la prova pratica dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito i documenti prescritti, rilasciati a termini delle disposizioni vigenti, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in prescritta carta da bollo;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e i militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta da bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il documento di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti altoatesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato della Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su prescritta carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia ni cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta da bollo, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su prescritta carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su prescritta carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato matricolare su pre-

scritta carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo, su prescritta carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su prescritta carta da bollo, dell'autorità militare.

Art. 7.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per la ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita i candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 6;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica al servizio.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati ed invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado d'invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni proprie della carriera ausiliaria;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge:

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 6) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, debitamente vidimato.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dallo art. 6 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti richiesti e risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario, la nomina ad inserviente nel ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *settembre* 1965
Registro n. 9 *Sanità, foglio n.* 287

(7383)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1965, registro n. 5 Sanità, foglio n. 88, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 138 del 5 giugno 1965, con cui è stato bandito un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a sessanta posti di guardia di sanità, nella carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 28 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1965, registro n. 8 Sanità, foglio n. 290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 24 agosto 1965, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Vista la lettera in data 20 settembre 1965 con la quale il dott. Marcello Carlucci, componente della Commissione predetta, rassegna le proprie dimissioni per esigenze di servizio;

Visto l'art. 4 del bando di concorso che prevede la surrogazione definitiva dei componenti della Commissione in caso di impedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il dott. Paolo Massa, direttore di divisione del Ministero della sanità, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del dott. Marcello Carlucci, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 22 settembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1965
Registro n. 10, *foglio n.* 68. — MOFFA

(7771)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 agosto 1965, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, carriera di concetto, indetto con decreto ministeriale 11 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1965, registro n. 3, foglio n. 60;

Considerato che il prof. Giuseppe Leone si trova nella impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione predetta;

Decreta:

In sostituzione del prof. Giuseppe Leone, è nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso a cento posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, di cui alle premesse, il prof. Nicola Travaglini, incaricato di zootecnia nell'Istituto tecnico agrario di Roma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1965
Registro n. 14 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 244. — MEROLLA

(7697)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente aggiunto della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di diciassette posti di operaio comune (famiglio) nelle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1964.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1965, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di diciassette posti di operaio comune (famiglio) nel ruolo degli operai permanenti delle Scuole di polizia, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1964;

Considerato che il colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Sieni Augusto è impossibilitato a svolgere ulteriormente le funzioni di componente aggiunto della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il tenente colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Cuomo Vincenzo, in servizio presso la divisione Scuole di polizia della Direzione generale della pubblica sicurezza, è nominato componente aggiunto, con voto consultivo, della Commissione giudicatrice di cui alle premesse, per la valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del bando del concorso stesso, in sostituzione del colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Sieni Augusto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1965
Registro n. 32 *Interno, foglio n.* 27. — DISTEFANO

(7635)

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 2 luglio 1965 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro;

Visto il decreto ministeriale in data 25 settembre 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Nuoro nell'ordine appresso indicato:

1) Zaffarano dott. Michele . . . punti 84,31 su 132
2) Giordano dott. Luigi . . . . » 74,63 »
3) Salerno dott. Riccardo . . . » 67,50 »
4) Pigaglio Vittorio . . . . . » 59 — »
5) Cambosu dott. Gavino . . . » 58,27 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(7617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1791 del 4 marzo 1964, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto nei comuni di Bari, frazione Carbonara; Bitonto, frazione Palombaio; Grumo Appula e Ruvo di Puglia al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 4218 in data 15 giugno 1965, con il quale è stato approvato la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso sopradetto;

Visto l'ordine indicato dai singoli candidati nelle preferenze espresse relativamente alle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Considerato che il sindaco di Bitonto con nota raccomandata n. 22665 del 23 settembre 1965 ha comunicato che il dott. Caroselli Giuseppe vincitore della condotta di Bitonto, frazione Palombaio, non ha preso servizio nel termine prefisso e che pertanto è da ritenersi rinunciatario;

Ritenuto doversi procedere alla nomina di altro candidato idoneo seguendo l'ordine della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' dichiarato vincitore della condotta di Bitonto, frazione Palombaio, il dott. D'Alessandro Giacomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia di Bari, e per otto giorni consecutivi, negli albi di questo Ufficio, della Prefettura di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 8 ottobre 1965

Il medico provinciale: MARCECA

(7636)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1531 in data 11 maggio 1965, con cui venne bandito il concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Forlì al 30 novembre 1964;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Viste le note: n. 300.XIII.32.C/6715 dell'11 settembre 1965 del Ministero della sanità e n. 3912/III del 6 ottobre 1965 della Prefettura di Forlì;

Vista la designazione del Comune interessato, nonchè quella dell'Ordine dei veterinari;

Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 853 e dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in Provincia al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Saladino dott. Guido, vice prefetto vicario.

Componenti:

Gravina dott. Giovanni, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Bortolotto dott. Martino, ispettore generale veterinario;

Messieri prof. Albino, docente di ruolo in clinica medica veterinaria;

Montroni prof. Luigi, docente di ruolo in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Miege dott. Giuseppe, veterinario comunale.

Segretario:

Cipolletta dott. Mirella, consigliere di 2ª classe della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le prove di esame si svolgeranno presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio veterinario provinciale di Forlì, nonchè a quello del Comune interessato.

Forlì, addì 12 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(7700)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NOVARA

Nuova composizione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Novara.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1223 in data 10 agosto 1965, con il quale si provvedeva a nominare la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di veterinario condotto, vacante al 30 novembre 1964;

Ritenuto di dover apportare ad esso alcune modifiche, dovute sia ad eventi non prevedibili sia ad errori materiali di trascrizione;

Vista la nota n. 300.XIII.II.52.C/7649 in data 1° ottobre 1965, con la quale il Ministero della sanità comunica che, in sostituzione del defunto dott. Alessandro Farina, dovrà essere nominato quale componente della suddetta Commissione il dott. Guido Lama, veterinario provinciale capo in Vercelli;

Rilevato che il componente dott. Civello Salvatore riveste la qualifica di « Direttore di sezione » e non di « Consigliere di 1ª classe » e che il nome del segretario della suddetta Commissione va corretto in « Loria dott. Alberto »;

Decreta:

A modifica del precedente decreto, indicato in narrativa, la composizione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Novara al 30 novembre 1964 dev'essere intesa come segue:

Presidente:

Moro dott. Pietro, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Civello dott. Salvatore, direttore di sezione presso la Prefettura di Novara;

Lama dott. Guido, veterinario provinciale capo titolare della sede di Vercelli;

Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente in patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Francia dott. Luciano, veterinario condotto.

Segretario:

Loria dott. Alberto, consigliere di 2ª classe presso il Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo di quest'Ufficio, della Prefettura e di quello dei Comuni interessati.

Novara, addì 8 ottobre 1965

Il veterinario provinciale: FERRARI

(7699)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.